

APPROFONDIMENTO CIVILE

Quando l'abito non fa il monaco...ma potrebbe comportare l'esclusione dall'accademia di danza (TAR Lazio n. 16656/2022)

Data pubblicazione: 25/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Una danzatrice [1], dopo aver partecipato - e risultata idonea - ad una selezione per l'ammissione ad un Corso di Diploma organizzato dall'Accademia Nazionale di Danza, veniva esclusa dall'elenco degli ammessi a causa di un "abbigliamento poco consono", tenuto dalla stessa nell'espletare le prove previste nel bando di concorso.

Contro questo provvedimento adiva il Tar Lazio.

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Il Tar Lazio con un ragionamento motivazionale sintetico, quanto efficace, accoglieva il ricorso sul presupposto che nel caso di specie "la Commissione solo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, in cui risultava inserita la ricorrente, aveva previsto che le modalità di espletamento delle prove concorsuali dovessero svolgersi secondo un determinato abbigliamento, **mentre nel bando si era riportato che per i video di ammissione "si richiede ai candidati di indossare un abbigliamento consono", senza prevedere alcun obbligo o sanzione di sorta in violazione di esso**".

Qui di seguito il principio di diritto che emerge: "il bando di concorso costituisce *lex specialis*, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute

vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità".

NOTE

[1] Rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Latini.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".